	<p style="text-align: center;">ACCORDO QUADRO per la fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di n. 3 (tre) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, con pianale rialzato, tre assi, di lunghezza superiore a 13.650 mm e non superiore a 14.100 mm</p>	<p style="text-align: right;">Pagina 1 di 4</p>
---	--	---

ACCORDO QUADRO

Tra

la **TRASFER S. c. a r. l.** con sede in Fermo, Via Giovanni da Palestrina, 63 codice fiscale e partita IVA 01933270447, rappresentata in quest'atto dal Presidente e Legale Rappresentante Geom. Fabiano Alessandrini, nato a Fermo il 10/3/1965, codice fiscale LSS FBN 65C10 D542A, e domiciliato per la carica in Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 FERMO, di seguito denominata **TRASFER**;

e

l'impresa/associazione d'impresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n. xx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx e partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentata in quest'atto dal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxx il xx/xx/19xx e residente a xxxxxxxxxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxx n. xx, di seguito denominata “Fornitore”;

in merito alla fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di n. 3 (tre) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, con pianale rialzato, tre assi, di lunghezza superiore a 13.650 mm e non superiore a 14.100 mm, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse


Con riferimento alla procedura di gara, Cod. CIG n. 626083192D , svolta dalla **TRASFER** ai sensi del D. Lgs 12/04/2006 n. 163, le parti precisano di seguito le condizioni dell'accordo quadro per la fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di n. 3 (tre) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, con pianale rialzato, tre assi, di lunghezza superiore a 13.650 mm e non superiore a 14.100 mm.

Gli autobus avranno le caratteristiche indicate nell'”Offerta Tecnica” di cui all'art. 3.2 del Disciplinare di Gara, come compilata dal Fornitore ed eventuali modifiche e/o integrazioni che saranno concordate in sede di negoziazione. Farà seguito la stipula di singoli contratti applicativi di detto accordo quadro, per i quali si intendono fin d'ora richiamate le condizioni qui stabilite.

Art. 2

Validità e programma di fornitura

La validità del presente accordo quadro è di 365 (trecentosessantacinque) giorni.

	<p style="text-align: center;">ACCORDO QUADRO <i>per la fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di n. 3 (tre) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, con pianale rialzato, tre assi, di lunghezza superiore a 13.650 mm e non superiore a 14.100 mm</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Pagina 2 di 4</i></p>
---	---	--

La TRASFER comunicherà le risultanze della procedura, indicata all'art. 1 del presente Accordo, alla Steat S.p.A., azienda consorziata interessata all'acquisto che provvederà alla eventuale sottoscrizione del contratto applicativo di una prima fornitura di n° 1 (uno) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, con pianale rialzato, tre assi, di lunghezza superiore a 13.650 mm e non superiore a 14.100 mm.

Sarà facoltà delle Aziende associate alla Trasfer S.c.a r.l. di assegnare, con contratti applicativi successivi, la fornitura ulteriore di n° 1 (uno) o 2 (due) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, con pianale rialzato, tre assi, di lunghezza superiore a 13.650 mm e non superiore a 14.100 mm. Dette aziende, pertanto, si riservano comunque la facoltà di non portare a compimento l'intero programma e di conseguenza di non stipulare gli ulteriori contratti applicativi.

Art. 3

Prezzo della fornitura

Il prezzo unitario per ogni singolo autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, con pianale rialzato, tre assi, di lunghezza superiore a 13.650 mm e non superiore a 14.100 mm, di marca xxxxxxxxxx modello xxxxxxxxxxxxxxxxxx, oggetto della fornitura, è pari ad Euro xxx.xxx,00 + IVA (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00), comprensivo delle spese di trasporto e immatricolazione, franco consegna, salvo diversa indicazione, presso il deposito della Steat S.p.A. sito in Via Corridoni, 15 - FERMO.

Il prezzo unitario offerto, come sottoscritto nel presente accordo quadro, si ritiene immutabile per gli eventuali ulteriori contratti applicativi.

Art. 4

Garanzia

Per ognuno dei singoli autobus, nel periodo che decorre dalla data di immatricolazione dei veicoli, si intendono integralmente applicate le condizioni di garanzia indicate in offerta dal Fornitore.


Art. 5

Consegne

Il termine di consegna degli autobus sarà quello indicato in offerta dal Fornitore; i giorni decorreranno dalla data di sottoscrizione del singolo contratto applicativo.

Art. 6

Penali

	<p style="text-align: center;">ACCORDO QUADRO <i>per la fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di n. 3 (tre) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, con pianale rialzato, tre assi, di lunghezza superiore a 13.650 mm e non superiore a 14.100 mm</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Pagina 3 di 4</i></p>
---	---	--

Per l'esecuzione del presente accordo quadro e dei successivi contratti applicativi, si intende applicato integralmente l'art. 16 "PENALI" del Disciplinare della procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo.

Art. 7

Pagamenti

Per quanto concerne il pagamento degli autobus si intende applicato integralmente l'art. 12 "PAGAMENTI" del Disciplinare della procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo.

Art. 8

Collaudi

Si intende applicato integralmente l'art. 9 "COLLAUDI" del Disciplinare della procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo.

Art. 9

Cauzioni

La stipula di ogni contratto applicativo è subordinato alla presentazione della cauzione definitiva, da presentarsi con le modalità di cui all'art. 3.1 del Disciplinare della procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo.

Art. 10

Documentazione


Si intendono qui richiamati, quali parti integranti del presente accordo quadro, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti di gara previsti dalla procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo:

- *il Disciplinare;*
- *il Capitolato Tecnico;*
- *l'offerta tecnica presentata dal fornitore;*
- *il modulo di dichiarazione del fornitore - Allegato A.*

Art. 11

Altre condizioni

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto indicato negli atti della procedura richiamata all'art. 1 del presente Accordo e nel contratto applicativo.

	<p style="text-align: center;">ACCORDO QUADRO <i>per la fornitura di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di n. 3 (tre) autobus di classe II, secondo la direttiva 2001/85 CE, alimentati a gasolio, con pianale rialzato, tre assi, di lunghezza superiore a 13.650 mm e non superiore a 14.100 mm</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Pagina 4 di 4</i></p>
---	---	--

Art. 12

Spese

Saranno a carico del Fornitore aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto oggetto della fornitura.

Art. 13

Foro competente

Per qualsiasi questione dovesse insorgere tra la TRASFER ed il Fornitore aggiudicatario, in ordine all'esecuzione dei patti contrattuali, è competente il Foro di Fermo.

Il presente Accordo Quadro è composto da numero 13 (tredici) articoli ed è costituito da numero 4 (quattro) pagine identificate univocamente.

Fatto letto e sottoscritto in tre esemplari.

Data xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Il Legale Rappresentante della
 TRASFER*

Il Fornitore

.....